

REGOLAMENTO (CE) N. 879/2008 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2008

recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese per la campagna di commercializzazione 2008/09

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

aprire un'altra gara permanente affinché le scorte suddette siano rese disponibili per l'esportazione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote ⁽²⁾, gli organismi d'intervento possono procedere alla vendita dello zucchero soltanto dopo che la Commissione ha adottato una decisione in tal senso.

(2) Tale decisione è stata adottata con regolamento (CE) n. 1060/2007 della Commissione, del 14 settembre 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, spagnolo, italiano, ungherese, slovacco e svedese ⁽³⁾. Ai sensi del suddetto regolamento, l'ultimo periodo di presentazione delle offerte va dall'11 al 24 settembre 2008.

(3) È prevedibile che nella maggior parte degli Stati membri interessati le scorte d'intervento di zucchero continueranno ad esistere anche dopo la scadenza di questa ultima possibilità di presentare offerte. Per rispondere alle persistenti esigenze del mercato, è pertanto opportuno

(4) Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso paesi terzi che concedono ai prodotti della Comunità un trattamento preferenziale all'importazione godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Allo scopo di impedire eventuali abusi connessi alla reimportazione o reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che sono stati oggetto di un'esportazione, lo zucchero reso disponibile nell'ambito della suindicata gara permanente non deve essere esportato verso le destinazioni di cui trattasi.

(5) Per la campagna di commercializzazione 2008/09 non sono stati previsti in bilancio stanziamenti per le restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero. Pertanto è necessario derogare alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 952/2006, che sono state previste per una situazione in cui vi è pagamento di restituzioni all'esportazione.

(6) Per consentire il confronto tra i prezzi offerti per lo zucchero di diverse qualità, il prezzo dell'offerta deve far riferimento allo zucchero della qualità tipo quale definita nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(7) Gli organismi di intervento belga, ceco, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese comunicano le offerte alla Commissione. Agli offerenti deve essere garantito l'anonimato.

(8) A norma dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 952/2006, è opportuno fissare una quantità minima per offerente o per partita.

(9) Per tener conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.

(10) Il prezzo minimo di vendita si riferisce allo zucchero della qualità tipo. Occorre prevedere disposizioni sull'adeguamento del prezzo di vendita qualora lo zucchero non sia di detta qualità.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

⁽³⁾ GU L 242 del 15.9.2007, pag. 8.